

IN BREVE n. 013-2012
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

PENSIONE - Pillole

Pubblico impiego - La rottamazione continua

Purtroppo la rottamazione del pubblico dipendente continua.

Nonostante la riforma Fornero innalzi l'età pensionabile a 66 anni e porti l'età massima lavorativa a 70 anni agganciandole alle speranze di vita, una recente circolare della Funzione pubblica (Circolare n. 2 in Brevia 10) ricorda

1- che per il pubblico dipendente l'età pensionabile è fissata a 65 anni con la possibilità di deroga da parte dell'amministrazione al prolungamento per ulteriori due anni motivandone la necessità organizzativa dell'ente;

2 - che l'anzianità massima contributiva è fissata a 40 anni (con +2 anni e 1 mese per gli uomini e +1 anno e 1 mese per le donne per la pensione anticipata);

3 - che non è possibile all'età pensionabile raggiunta l'età pensionabile proseguire l'attività lavorativa per raggiungere l'anzianità massima contributiva col limite del massimo lavorativo a 70 anni, ecc. ecc.

permettendo solo la prosecuzione lavorativa, ma non oltre il 70esimo anno di età, se all'età pensionabile non sono raggiunti i limiti minimi dell'anzianità contributiva (20 anni) per il diritto alla pensione.

Infatti il principio dell'incentivazione alla permanenza in servizio sino al 70esimo anno di età non opera nel settore del pubblico impiego: ***l'articolo 24 della legge 214/2011 al comma 4 prevede che rimangono fermi i limiti ornamentali dei rispettivi settori di appartenenza.***

Il riscatto della laurea vale ancora

Si legge nella risposta 1122 di Sole 24ore di lunedì 26 marzo 2012 a firma di Aldo Forte che “Viene chiesto spesso se il ricatto della laurea partecipa al raggiungimento del diritto a pensione o meno. E’ da sottolineare che i problemi sono sorti in seguito alle voci che si sono susseguite durante l’estate scorsa, per fortuna rimaste tali, sulla possibilità di considerare il riscatto laurea soltanto per il calcolo della pensione e non per il diritto. Tali voci, come detto, sono rimaste tali.

Di conseguenza, ***il periodo del corso di laurea riscattato continua a valere sia per il diritto che per la misura della pensione, sia di vecchiaia che anticipata.*** Ciò significa che farà anticipare il traguardo pensionistico”.

COVERTITO IN LEGGE IL D.L. “LIBERALIZZAZIONI”

Il Parlamento ha pubblicato, sul Supplemento Ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 24 marzo 2012, la Legge 24 marzo 2012 , n. 27, di conversione, con modificazioni, [del decreto-legge](#)

24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.

IN ALLEGATO A PARTE - LEGGE 24.03.2012 n. 27

(documento 068)

AGENZIA DELLE ENTRATE - RAVVEDIMENTO OPEROSO e ANNI BISESTILI

Domanda

In caso di ravvedimento operoso per omesso versamento di un tributo come vanno calcolati gli interessi dovuti negli anni bisestili?

Risponde A.Giordano

Anche negli anni bisestili, gli interessi dovuti in caso di ravvedimento operoso per omesso versamento di un tributo vanno calcolati indicando al numeratore del rapporto 365, cioè il numero di giorni che compone l'anno civile. Infatti, l'articolo 1187 del codice civile, relativo al computo del termine nell'adempimento delle obbligazioni, dispone che "il termine fissato per l'adempimento delle obbligazioni è computato secondo le disposizioni dell'articolo 2963". Ai sensi del richiamato articolo 2963, comma 4, del codice civile, "La prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale. Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l'ultimo giorno dello stesso mese". Ciò significa che, se il periodo viene espresso in anni, mesi o giorni, esso è compiuto allo scadere dell'anno, del mese, del giorno senza tener conto se il mese sia di 28 o 31 giorni o se l'anno sia bisestile (in tal senso si è più volte espressa la Suprema corte, sentenze n. 8850/2003, n. 3773/2001, n. 200/2001, n. 9068/2000). Ai fini del calcolo degli interessi moratori dovuti per ritardo nel versamento del tributo o della differenza, si applica la formula dell'interesse semplice al capitale (pari all'importo del tributo), per i giorni del calendario civile che decorrono dalla scadenza del termine previsto per l'adempimento al giorno in cui si effettua il versamento, secondo la seguente formula: $I = C \times R \times N/365$, dove C è il capitale (nel caso di specie, l'imposta da versare), R è il saggio d'interesse legale, N è il numero di giorni di ritardo e 365 è il numero di giorni di cui è composto l'anno civile. Come si è detto in premessa, è necessario che al denominatore sia sempre indicato il numero di giorni che compone l'anno civile (365), anche quando l'anno nel corso del quale gli interessi sono maturati sia composto di 366 giorni (anno bisestile). Diversamente, si creerebbe un diverso trattamento a seconda che il contribuente si ravveda o meno nel corso di un anno bisestile, in quanto, in tale ultimo caso, a parità di giorni di ritardo, l'ammontare degli interessi moratori dovuti risulterebbe inferiore (cfr risoluzione n. 296/2008).

DALLA CASSAZIONE

Licenziamento del dirigente che rifiuta il trasferimento

La Cassazione, richiamando principi più volte affermati dalla propria giurisprudenza, afferma la legittimità di un licenziamento comminato da una impresa nei confronti di un proprio dirigente che aveva rifiutato il trasferimento ad altra sede, sostenendo la natura ritorsiva del provvedimento.

La Suprema Corte, ravvisa la sussistenza letterale della comunicazione inviata al dipendente dove viene precisato che, per le esigenze di riorganizzazione dell'azienda, si rende necessaria la riduzione dell'organigramma e la soppressione della posizione di lavoro occupata dal dirigente.

Nel caso di specie, non si può ravvisare neppure la violazione delle leggi 604/66, 300/1970 e 108/1990, perché la disciplina limitativa del potere di licenziamento non è applicabile ai dirigenti

convenzionali, siano essi apicali, medi o minori, eccezion fatta per gli pseudo-dirigenti, cioè coloro i quali hanno compiti in alcun modo riconducibili alla declaratoria del dirigente.

Corte di Cassazione - sentenza numero 4797 del 26 marzo 2012

INPS - ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI PER CERTIFICATI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

L'INPS, con la circolare n. 47 del 27 marzo 2012, comunica le istruzioni organizzative ed operative per l'applicazione delle nuove disposizioni introdotte dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive.

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n. 47 del 27.03.2012 (documento 069)

FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI

Lira Italiana

Data di emissione il 23 marzo 2012

Il Vino DOCG

Data di emissione il 24 marzo 2012

STOP DEL CONSIGLIO DI STATO - CASSE PRIVATIZZATE NELL'ELENCO ISTAT

Il Consiglio di Stato sospende l'esecutività della sentenza TAR Lazio n. 224 dell' 11 gennaio 2012 con la quale si riconosceva l'autonomia contabile, organizzativa, gestionale e finanziaria degli enti privatizzati cancellandoli dall'elenco delle amministrazioni pubbliche stilato ogni anno dall'Istat e entrerà nel merito il 30 ottobre 2012.

VEDI BREVIA 2/2012

SPESOMETRO

Ancora le vecchie regole, per l'Agenzia delle Entrate le nuove regole riguardano solo le operazioni effettuate a partire del 1 gennaio 2012 che andranno comunicate al fisco nel 2013.

RENDITE FINANZIARIE - NUOVA ALIQUOTA

Il decreto legge 138/2011, integrato dal decreto "mille proroghe" e dal decreto "liberalizzazioni", nonché dai decreti ministeriali di attuazione, stabilisce che le ritenute e le imposte sostitutive sui

redditi di capitale e su quelli diversi di natura finanziaria sono applicate nella misura generale del 20%.

L'aliquota del 20% si applica a interessi, premi e altri redditi di capitale, divenuti esigibili, nonché ai redditi diversi di natura finanziaria realizzati a decorrere dall' 1 gennaio 2012.

Sono esclusi dall'applicazione dell'aliquota al 20% i proventi dei titoli pubblici che continuano a scontare l'aliquota del 12,5%, sia per i redditi di capitale (interessi e scarti di emissione), sia per i redditi diversi di natura finanziaria (capital gains), a patto che si tratti dei titoli indicati nell'articolo 31 del Dpr n. 601 del 1973, tra i quali, per esempio, i titoli del debito pubblico e i buoni postali.

Beneficiano della stessa agevolazione anche i titoli emessi da enti sovranazionali o internazionali riconosciuti in Italia e i titoli di natura obbligazionaria, a prescindere dalla loro scadenza, emessi da Stati esteri presenti nella *white list*.

E', inoltre, confermato il regime di favore per i titoli di risparmio dell'economia meridionale (i cosiddetti Trem bond), per i quali l'aliquota di tassazione degli interessi, dei premi e degli altri frutti resta al 5%.

**IN ALLEGATO A PARTE - AG.ENTRATE Circolare n. 11/e del 28.03.2012
(documento 070)**

INTERDIZIONE ANTICIPATA DAL LAVORO PER GRAVI COMPLICANZE -VECCHIA PROCEDURA NELL'ATTESA DELLE DETERMINAZIONI

Nella lettera circolare prot. n. 32/7247/14.01.05.01 del 29 marzo 2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si da comunicazione che al fine di assicurare il servizio fino alle determinazioni che adotterà la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano le Direzioni Territoriali del Lavoro continueranno a emettere i provvedimenti di interdizione anticipata dal lavoro nel caso di "gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza".

Ricordiamo che l'articolo 17 lettera a) del DLgs 151/2001 è stato modificato dall'articolo 15 del DL 5/2012 e prevede ora che nei casi di gravi complicanze sia l'ASL a dover emettere il provvedimento.

Articolo 17 del DLgs 151/2001 come modificato dall'articolo 15 del DL 5/2012

1. Il divieto è anticipata a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sane occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi e pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con propri decreti dal ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative. Fino all'emanazione del primo decreto ministeriale, l'anticipazione del divieto di lavoro è disposta dal servizio ispettivo del ministero del lavoro, competente per territorio.
2. La Direzione territoriale del lavoro e la Asl dispongono quanto previsto dai commi 3 e 4, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza fino al periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 16 o fino ai periodi di astensione di cui all'articolo 7, comma 6, e dell'articolo 12, comma 2, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dalla Direzione territoriale del lavoro o dalla ASL per i seguenti motivi:
 - a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
 - b) quando le condizioni di lavoro ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
 - c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12.
3. L'astensione dal lavoro di cui alla lettera a) del comma 2 è disposta dall'Azienda sanitaria locale, con modalità definite con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e

le Province autonome di Trento e Bolzano, secondo le risultanze dell'accertamento del medico ivi previsto. In ogni caso il provvedimento dovrà essere emanato entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza della lavoratrice.

4. L'astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c) del comma 2 è disposta dalla Direzione territoriale del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, qualora nel corso della propria attività di vigilanza emerga l'esistenza delle condizioni che danno luogo alla astensione medesima

5. I provvedimenti previsti dal presente articolo sono definitivi.

**IN ALLEGATO A PARTE - MIN. LAVORO Lettera circolare prot. n. 2/7247/14.01.05.01
del 29 marzo 2012 (documento 071)**